

Bruxelles, 19 novembre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0328(NLE)**

**15521/14
ADD 1**

PECHE 531

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 696 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 696 final - Annex.

All.: COM(2014) 696 final - Annex



Bruxelles, 19.11.2014
COM(2014) 696 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica
del Capo Verde**

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. Per un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea a norma dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue.

Specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nei limiti fissati nell'appendice 2 e ad esclusione delle specie protette o vietate dall'ICCAT o da altre convenzioni internazionali:

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

- tonniere con lenze e canne: 13 unità,

- pescherecci con palangari di superficie: 30 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. In applicazione dell'articolo 6 dell'accordo, i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (di seguito "navi dell'Unione europea") possono svolgere attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Capo Verde soltanto se in possesso di un'autorizzazione di pesca valida rilasciata dal Capo Verde nell'ambito del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, il valore totale stimato del protocollo ammonta a 3 300 000 EUR.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito come segue:
 - 2 100 000 EUR a titolo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo, che comprende:
 - a) un importo annuo a titolo di compensazione finanziaria per l'accesso alla risorsa, pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo e il quarto anno, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate/anno;
 - b) un importo specifico destinato a sostenere l'attuazione della politica settoriale della pesca del Capo Verde, pari a 275 000 EUR/anno per il primo e il secondo anno e a 250 000 EUR/anno per il terzo e il quarto anno;
 - 1 200 000 EUR corrispondenti all'importo stimato dei canoni a carico degli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione degli articoli 5 e 6 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, punto 3, dell'allegato.
3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
4. Se il quantitativo totale delle catture praticate dalle navi dell'Unione europea nelle acque capoverdiane supera il quantitativo di riferimento indicato al paragrafo 2, lettera a), l'importo della contropartita finanziaria ivi indicato sarà aumentato, per ogni tonnellata supplementare catturata, di 55 EUR per i primi due anni e di 50 EUR per gli ultimi due anni. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell'Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.
5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato nei 90 giorni successivi alla data di applicazione provvisoria del protocollo per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.
6. La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità del Capo Verde.
7. La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso un'istituzione finanziaria designata dalle autorità del Capo Verde.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque capoverdiane

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, le Parti concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato

nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);
 - b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Capo Verde nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;
 - c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti.
2. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalla commissione mista.
 3. Le autorità del Capo Verde possono decidere ogni anno in merito all'assegnazione di un importo aggiuntivo alla quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all'Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.
 4. Le due Parti procedono ogni anno, nell'ambito della commissione mista, a una valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, l'Unione europea si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l'ammontare destinato all'attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1. Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Capo Verde, sulla base del principio di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque. Tutte le misure tecniche di conservazione cui è subordinata la concessione delle autorizzazioni di pesca, quali precisate nell'appendice 2 dell'allegato del presente protocollo, si applicano a qualsiasi flotta industriale straniera operante nella zona di pesca del Capo Verde in condizioni tecniche simili a quelle delle flotte dell'Unione europea.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e le autorità del Capo Verde si adoperano per monitorare l'evoluzione delle catture, dello sforzo di pesca e dello stato delle risorse nella zona di pesca capoverdiana per tutte le specie oggetto del protocollo. In particolare, le Parti convengono di rafforzare la raccolta e l'analisi dei dati ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale per la conservazione e la gestione degli squali nella ZEE del Capo Verde.

3. Le due Parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.
4. In conformità all'articolo 4 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 del suddetto accordo per adottare mediante decisione della commissione mista, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione europea.
5. Il Capo Verde si impegna a rendere pubblico qualsiasi accordo inteso a autorizzare navi battenti bandiera straniera a pescare nelle acque soggette alla sua giurisdizione, tenendo conto della sensibilità di determinate informazioni, quali le condizioni finanziarie.
6. Poiché gli squali pelagici fanno parte delle specie che possono essere catturate dalla flotta dell'Unione europea nell'ambito delle attività di pesca tonniere, e data la vulnerabilità di tali specie, quale può essere evidenziata dai pareri scientifici dell'ICCAT, alle catture di tali specie da parte dei pescherecci con palangari è riservata particolare attenzione sulla base del principio precauzionale. Le due Parti collaborano per migliorare la disponibilità e il monitoraggio dei dati scientifici relativi alle specie pescate.

A tal fine, le due Parti istituiscono per tale attività di pesca un rigoroso sistema di monitoraggio inteso a garantire lo sfruttamento sostenibile della risorsa. Tale sistema si basa, in particolare, su uno scambio trimestrale dei dati relativi alle catture di squali. Quando tali catture superano, nell'arco di un anno, il 30% del quantitativo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si procede a un monitoraggio rafforzato basato su uno scambio mensile dei dati e a una concertazione tra le Parti. Se le catture in questione raggiungono, nell'arco di un anno, il 40% del quantitativo di riferimento di cui sopra, la commissione mista adotta, ove necessario, ulteriori misure di gestione che consentano di meglio inquadrare l'attività della flotta operante con palangari.

Inoltre le Parti convengono di basarsi su uno studio realizzato dall'Unione europea, con la partecipazione degli istituti scientifici del Capo Verde, destinato a:

- analizzare la situazione degli squali e l'impatto della pesca sugli ecosistemi locali
- fornire dati sui fenomeni migratori di tali specie
- individuare le zone vulnerabili sotto il profilo biologico ed ecologico nel Capo Verde e nella fascia tropicale dell'Atlantico.

La commissione mista potrà decidere di adeguare il suddetto sistema di monitoraggio in funzione dei risultati dello studio.

Articolo 5

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca e delle misure tecniche in sede di commissione mista

1. La commissione mista può rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 e adeguarle di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall'ICCAT confermino che tale adeguamento garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, *pro rata temporis*, e al presente protocollo e al suo allegato sono apportate le modifiche necessarie.
2. Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei relativi allegati.

Articolo 6

Incentivi agli sbarchi e promozione della cooperazione fra operatori economici

1. Le due Parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di sbarco nei porti capoverdiani.
2. Sono quindi istituiti incentivi finanziari a favore degli sbarchi secondo quanto specificato nell'allegato.
3. Le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

Articolo 7

Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. L'applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
 - a) circostanze anomale, quali definite all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;
 - b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
 - c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;

- d) mancato pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all'articolo 8 del presente protocollo;
 - e) controversia grave e non risolta tra le due Parti in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente protocollo.
2. Quando l'applicazione del protocollo viene sospesa per motivi diversi da quelli menzionati al paragrafo 1, lettera c), la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. La sospensione del protocollo per i motivi di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica non appena venga adottata la decisione di sospensione.
3. In caso di sospensione le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, l'applicazione del protocollo riprende e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:
- a) circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella ZEE capoverdiana;
 - b) mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
 - c) attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani definiti all'articolo 9 di detto accordo.
2. L'Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione e accordo delle Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati dell'attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino. Tuttavia la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di 6 mesi dalla scadenza del protocollo.

Articolo 9
Informatizzazione degli scambi

1. Il Capo Verde e l'Unione europea si impegnano a predisporre senza indugio i sistemi informatici necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all'attuazione dell'accordo.
2. A partire dall'entrata in funzione dei sistemi di cui al paragrafo 1, la versione elettronica di un documento è considerata da ogni punto di vista equivalente alla versione cartacea.
3. Il Capo Verde e l'Unione europea si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. Le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono allora automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 10
Sorveglianza via satellite

La sorveglianza via satellite dei pescherecci dell'Unione europea nell'ambito del presente protocollo è effettuata secondo le disposizioni che figurano nel relativo allegato.

Articolo 11
Riservatezza dei dati

Il Capo Verde si impegna affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore, conformemente ai principi in materia di riservatezza e protezione dei dati. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 12
Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1. Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nelle acque del Capo Verde nel quadro del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa capoverdiana, con particolare riguardo alle disposizioni del piano di gestione delle risorse della pesca del Capo Verde, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.
2. Le autorità capoverdiane informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 4 anni a decorrere dall'applicazione provvisoria in conformità all'articolo 15, salvo denuncia in conformità all'articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

1. In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.
2. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 15

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DEL CAPO VERDE DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Designazione dell'autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o al Capo Verde in relazione a un'autorità competente designa:

- per l'Unione europea: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea nel Capo Verde;
- per il Capo Verde: il ministero della pesca.

2. Zona di pesca

Le coordinate della ZEE del Capo Verde sono specificate nell'appendice 1. Le navi dell'Unione europea potranno esercitare attività di pesca al di là dei limiti fissati per ciascuna categoria nell'appendice 2.

All'atto del rilascio della licenza di pesca, il Capo Verde comunica agli armatori le coordinate geografiche delle zone vietate alla navigazione e alla pesca. Tale informazione è trasmessa anche all'Unione europea.

3. Designazione di un agente locale

Le navi dell'Unione europea che prevedono di effettuare sbarchi o trasbordi in un porto del Capo Verde devono essere rappresentate da un agente residente nel Capo Verde.

4. Conto bancario

Prima dell'entrata in vigore del protocollo, il Capo Verde comunica all'Unione europea i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

1. Condizione preliminare all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca – navi ammissibili

Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione europea e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell'armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti dalle loro attività di pesca nel Capo Verde nel quadro dell'accordo.

2. Domanda di autorizzazione di pesca

L'Unione europea presenta al Capo Verde una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno quindici giorni lavorativi prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 3 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:

- i) dalla prova di pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta, nonché dal contributo forfettario per gli osservatori di cui al capo X del presente allegato;
- ii) dal nome e dall'indirizzo dell'agente locale della nave, se esistente;
- iii) da una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm;
- iv) da ogni altro documento specificamente richiesto nell'ambito dell'accordo.

All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.

3. Canoni e anticipi

a) Il canone pagato dagli armatori è fissato secondo le seguenti modalità:

- per i primi due anni di applicazione, 55 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde;
- per gli ultimi due anni di applicazione, 65 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Capo Verde.

b) Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento, presso le competenti autorità capoverdiane, di canoni forfettari anticipati fissati come segue:

per le tonniere con reti a circuizione:

- 4 950 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 90 tonnellate;
- 5 525 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 85 tonnellate;

per i pescherecci con lenze e canne:

- 495 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 9 tonnellate;

- 585 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 9 tonnellate;

per i pescherecci con palangari di superficie:

- 3 190 EUR/anno per i primi due anni di applicazione, corrispondenti a 55 EUR/t per 58 tonnellate;

- 3 250 EUR/anno per gli ultimi due anni di applicazione, corrispondenti a 65 EUR/t per 50 tonnellate.

c) Il canone forfettario anticipato include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei diritti per i trasbordi e delle spese connesse alla prestazione di servizi. Per il primo e l'ultimo anno, il canone forfettario anticipato e il corrispondente quantitativo per ogni nave sono calcolati *pro rata temporis*, in funzione del numero di mesi di validità della licenza.

4. Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Entro tre giorni di calendario dal ricevimento delle domande di autorizzazione di pesca, il Capo Verde stabilisce per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi richiedenti. Questo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.

L'Unione europea trasmette l'elenco provvisorio all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione europea, il Capo Verde può inviare l'elenco provvisorio direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione europea.

5. Rilascio dell'autorizzazione di pesca

Entro un termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento del fascicolo di domanda completo, il Capo Verde rilascia all'Unione europea l'autorizzazione di pesca per il tonno e le specie associate ("atum e afins").

In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.

L'Unione europea trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo agente. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione europea, il Capo Verde può inviare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo agente, e ne trasmette copia all'Unione europea.

6. Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, il Capo Verde stabilisce senza indugio per ciascuna categoria di navi l'elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare nella zona capoverdiana. L'elenco è immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea e sostituisce l'elenco provvisorio sopra menzionato.

7. Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Per determinare l'inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

- i) nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;
- ii) in seguito, ogni anno civile completo;
- iii) nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1° gennaio e la data di scadenza del protocollo.

8. Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.

Le navi sono tuttavia autorizzate a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui sopra. Le navi devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.

9. Trasferimento dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di forza maggiore dimostrata, come la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave e su richiesta dell'Unione europea, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.

Ai fini del trasferimento, l'armatore o il suo agente consegna al Capo Verde l'autorizzazione di pesca da sostituire e il Capo Verde redige entro il più breve termine l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata nel più breve termine all'armatore o al suo agente al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.

Il Capo Verde aggiorna nel più breve termine l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco viene immediatamente comunicato all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.

10. Navi ausiliarie

Il Capo Verde autorizza i pescherecci a farsi assistere da navi ausiliarie fatta salva l'adozione, da parte del Capo Verde, di una normativa intesa a disciplinare l'attività di tali navi.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all'appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano tutte le raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT, le Parti si adoperano per ridurre il livello delle catture accidentali di tartarughe, uccelli marini e altre specie non bersaglio. Le navi dell'Unione europea provvedono a liberare tali catture accidentali per aumentare quanto più possibile le possibilità di sopravvivenza di tali specie.

CAPO IV

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell'Unione europea operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all'appendice 4 del presente allegato.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nella zona di pesca del Capo Verde.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture pari a zero.

Ove del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

2. Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando al Capo Verde i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca del Capo Verde.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

- i) in caso di passaggio in un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale del Capo Verde, che ne dichiara il ricevimento per iscritto;
- ii) in caso di uscita dalla zona di pesca del Capo Verde senza passare preliminarmente per un porto del Capo Verde, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di quattordici giorni a decorrere dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei trenta giorni successivi all'uscita dalla zona del Capo Verde:
 - a) mediante spedizione postale al Capo Verde;

- b) via fax, al numero comunicato dal Capo Verde;
- c) oppure per posta elettronica.

Non appena il Capo Verde sia in grado di ricevere le dichiarazioni di cattura per posta elettronica, il comandante trasmette i giornali di pesca al Capo Verde all'indirizzo di posta elettronica da esso comunicato. Il Capo Verde conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.

Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

- i) Institut de recherche pour le développement (IRD);
- ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
- iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera); oppure
- iv) INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas).

Se la nave torna nella zona del Capo Verde nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, il Capo Verde può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e penalizzare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, il Capo Verde può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.

3. Transizione verso un sistema elettronico

Le due Parti convengono di istituire un giornale di pesca elettronico e un sistema di dichiarazione elettronica di tutti i dati relativi alle catture (ERS), in conformità alle linee direttrici figuranti nell'appendice 6. Le Parti decidono insieme le modalità di attuazione di questo sistema con l'obiettivo di renderlo operativo a decorrere dal 1° settembre 2015.

4. Computo dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Fino alla messa in funzione del sistema elettronico previsto al punto 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui sopra. Sulla base di tali dichiarazioni di cattura, l'Unione europea stabilisce per ciascuna tonniere e ciascun peschereccio con palangari di superficie un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'Unione europea invia tale computo finale al Capo Verde e all'armatore, per il tramite degli Stati membri, anteriormente al 31 luglio dell'anno in corso.

A partire dalla data di entrata in funzione effettiva del sistema elettronico di cui al punto 3, per ogni tonniere con lenze e canne, tonniere con reti a circuizione e peschereccio con palangari di superficie l'Unione europea stabilisce, sulla base dei giornali di bordo archiviati presso il CCP dello Stato di bandiera, un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo

della campagna annuale da essa condotta nell'anno civile precedente. L'UE comunica questo computo finale al Capo Verde e all'armatore anteriormente al 31 marzo dell'anno in corso.

In entrambi i casi ed entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di trasmissione, il Capo Verde può contestare il computo finale sulla base di elementi giustificativi. In caso di disaccordo, le Parti si concertano nell'ambito della commissione mista. Se il Capo Verde non presenta obiezioni entro il termine di trenta giorni, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore al canone forfettario anticipato versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa il saldo al Capo Verde al massimo entro il 30 settembre dell'anno in corso. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.

CAPO V

SBARCHI E TRASBORDI

1. Notifiche

Il comandante di una nave dell'Unione europea che desidera sbarcare in un porto del Capo Verde, o trasbordare catture effettuate nella zona del Capo Verde, deve notificare al Capo Verde, almeno ventiquattro ore prima dello sbarco o del trasbordo:

- a) il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;
- b) il porto di sbarco o di trasbordo;
- c) la data e l'ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;
- d) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
- e) in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;
- f) il certificato sanitario della nave ricevente.

L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato. Il trasbordo in mare è vietato.

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalla legislazione del Capo Verde.

2. Incentivazione degli sbarchi

Al fine di contribuire allo sviluppo del settore della pesca del Capo Verde e rafforzare i benefici economici e sociali dell'accordo, in particolare nel settore della trasformazione e della valorizzazione dei prodotti della pesca, le due Parti si consultano per definire una strategia volta ad aumentare gli sbarchi della flotta de l'Unione europea.

Gli armatori che praticano la pesca del tonno fanno il possibile per sbarcare una parte delle catture effettuate nelle acque del Capo Verde. Le catture sbarcate potranno essere vendute alle imprese locali a un prezzo definito a seguito di una trattativa tra operatori.

L'attuazione della strategia destinata ad aumentare gli sbarchi e l'effettiva messa in funzione delle infrastrutture portuali e di trasformazione formeranno oggetto di un controllo regolare da parte della commissione mista, previa consultazione degli attori interessati.

Alle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente protocollo che sbarcano catture di tonno in un porto del Capo Verde è accordata una riduzione del canone dell'ordine di 10 EUR per tonnellata sbarcata. Un'ulteriore riduzione di 10 EUR per tonnellata è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca a uno stabilimento di trasformazione del Capo Verde. Tale meccanismo si applica fino a concorrenza del 50% del computo finale delle catture.

I documenti attestanti lo sbarco e/o la vendita sono trasmessi alla Direzione generale della pesca. Una volta approvati tali documenti, agli armatori interessati sono comunicati, per il tramite dell'Unione europea, gli importi che saranno loro restituiti. Tali importi saranno detratti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

CAPO VI

CONTROLLO

1. Entrata e uscita dalla zona

Ogni entrata o uscita, dalla zona di pesca del Capo Verde, di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata al Capo Verde sei ore prima dell'entrata o dell'uscita.

Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:

- i) la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
- ii) il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;
- iii) la presentazione dei prodotti.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, se ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dal Capo Verde. Il Capo Verde notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione europea eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Ogni nave sorpresa a svolgere attività di pesca nella zona del Capo Verde senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

2. Ispezione in mare

L'ispezione in mare, nella zona del Capo Verde, delle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori del Capo Verde comunicano alla nave dell'Unione europea la propria intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione.

Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per effettuare i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in mare in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'Unione europea facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori del Capo Verde redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

Prima di lasciare la nave dell'Unione europea, gli ispettori del Capo Verde consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. Il Capo Verde trasmette una copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro un termine di otto giorni a decorrere dall'ispezione.

3. Ispezione in porto

L'ispezione in porto delle navi dell'Unione europea che effettuano, nelle acque di un porto del Capo Verde, sbarchi o trasbordi di catture effettuate nella zona del Capo Verde è condotta da ispettori del Capo Verde chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori, che devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori prima di procedere all'ispezione. Gli ispettori del Capo Verde restano a bordo della nave dell'Unione europea solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all'ispezione e conducono l'ispezione in modo da minimizzare l'impatto per la nave, l'operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Il Capo Verde può autorizzare l'Unione europea a partecipare all'ispezione in porto in qualità di osservatore.

Il comandante della nave dell'Unione europea facilita il lavoro degli ispettori del Capo Verde.

Al termine di ciascuna ispezione, l'ispettore del Capo Verde redige un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione europea ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione europea.

Non appena conclusa l'ispezione, l'ispettore del Capo Verde consegna una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell'Unione europea. Il Capo Verde trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione europea entro otto giorni dall'ispezione.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO VIA SATELLITE (VMS)

1. Messaggi di posizione delle navi – sistema VMS

Quando si trovano nella zona del Capo Verde, le navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (*Vessel Monitoring System* - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ogni messaggio di posizione contiene le seguenti informazioni:

- a) estremi di identificazione della nave;
- b) ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99%;
- c) data e ora di registrazione della posizione;
- d) velocità e rotta della nave;
- e) ed è configurato secondo il formato di cui all'appendice 5 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona del Capo Verde è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona del Capo Verde, che viene identificata con il codice "EXI".

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione devono essere registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.

2. Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro un termine di un mese. Una volta trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona del Capo Verde.

Le navi che pescano nella zona del Capo Verde con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica, via radio o per fax al CCP dello Stato di bandiera, almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3. Comunicazione sicura dei messaggi di posizione al Capo Verde

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP del Capo Verde. I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde provvedono allo scambio dei propri indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio ogni modifica di tali indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP del Capo Verde informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.

4. Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Il Capo Verde verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nel ricevimento dei messaggi di posizione, al fine di trovare una soluzione tecnica nel più breve termine. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.

Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà sottoposta alle sanzioni previste dalla legislazione capoverdiana in vigore.

5. Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, il Capo Verde può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione europea, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dal Capo Verde al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione europea. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio al Capo Verde i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Al termine del periodo di indagine determinato, il Capo Verde informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito alle eventuali misure.

CAPO VIII

INFRAZIONI

1. Trattamento delle infrazioni

Ogni infrazione commessa da una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca conformemente alle disposizioni del presente allegato deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore con riguardo all'infrazione denunciata.

2. Fermo della nave – riunione di informazione

Se la vigente legislazione del Capo Verde lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'Unione europea in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, quando la nave si trova in mare, a rientrare in un porto del Capo Verde.

Il Capo Verde notifica all'Unione europea, entro un termine massimo di un giorno lavorativo, ogni fermo di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca. Tale notifica specifica le motivazioni alla base del fermo.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell'equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, il Capo Verde organizza su richiesta dell'Unione europea, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera della nave può assistere a tale riunione di informazione.

3. Sanzione dell'infrazione – procedura transattiva

La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dal Capo Verde secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.

Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo, e a condizione che l'infrazione non costituisca reato, fra il Capo Verde e l'Unione europea viene avviata una procedura transattiva volta a determinare i termini e il livello della sanzione. Alla procedura transattiva può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transattiva si conclude entro tre giorni dalla notifica del fermo della nave.

4. Procedimento giudiziario – cauzione bancaria

Se la procedura transattiva non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita una cauzione bancaria presso una banca designata dal Capo Verde, il cui importo, fissato dal Capo Verde, copre i costi connessi al fermo della nave, l'ammenda stimata e le eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:

- a) integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
- b) a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.

Il Capo Verde comunica all'Unione europea i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.

5. Rilascio della nave e dell'equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transattiva o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Numero di marittimi da imbarcare

Nel corso della campagna di pesca nella zona del Capo Verde, le navi dell'Unione europea imbarcano marittimi capoverdiani entro i limiti seguenti:

- a) la flotta delle tonniere con reti a circuizione imbarca almeno sei marittimi;
- b) la flotta delle tonniere con lenze e canne imbarca almeno due marittimi;
- c) la flotta dei pescherecci con palangari di superficie imbarca almeno cinque marittimi.

Gli armatori delle navi dell'Unione europea fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi capoverdiani.

2. Libera scelta dei marittimi

Il Capo Verde tiene un elenco dei marittimi capoverdiani qualificati per essere imbarcati sulle navi dell'Unione europea.

L'armatore, o il suo agente, sceglie liberamente da questo elenco i marittimi capoverdiani da imbarcare e notifica al Capo Verde la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.

3. Contratti dei marittimi

Per i marittimi capoverdiani, il contratto di lavoro è stabilito dall'armatore o dal suo agente e dal marittimo, eventualmente rappresentato dal suo sindacato. Il contratto è siglato dall'autorità marittima del Capo Verde. Esso stipula in particolare la data e il porto d'imbarco.

Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile nel Capo Verde, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Copia di tale contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi capoverdiani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Tali diritti comprendono in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi capoverdiani è a carico dell'armatore. Esso è fissato, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo agente e il Capo Verde.

Il salario non può essere inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

5. Obblighi dei marittimi

I marittimi si presentano al comandante della nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. In tal caso, l'armatore non è soggetto a nessuna sanzione finanziaria o indennità compensativa.

6. Mancato imbarco di marittimi capoverdiani

Gli armatori delle navi che non imbarcano marittimi capoverdiani versano, anteriormente al 30 settembre dell'anno in corso, per ciascun marittimo in meno rispetto al numero fissato all'inizio del presente capo, un importo forfettario di 20 EUR per giorno di presenza delle loro navi nella zona del Capo Verde.

CAPO X

OSSERVATORI DEL CAPO VERDE

1. Osservazione delle attività di pesca

Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.

Detto regime di osservazione è conforme alle disposizioni previste dalle raccomandazioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

2. Navi e osservatori designati

Il Capo Verde designa le navi dell'Unione europea che devono imbarcare un osservatore, nonché l'osservatore ad esse assegnato, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'imbarco dell'osservatore.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, il Capo Verde informa l'Unione europea e l'armatore, o il suo agente, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. Il Capo Verde informa senza indugio l'Unione europea e l'armatore, o il suo agente, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.

Il Capo Verde procura di non designare osservatori per le navi che hanno già un osservatore a bordo o per le quali già vige l'obbligo formale di imbarcare un osservatore durante la campagna di pesca in questione, nel quadro delle loro attività in zone di pesca diverse da quelle del Capo Verde.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3. Contropartita finanziaria forfettaria

All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa al Capo Verde, per ciascuna nave, un importo forfettario di 200 EUR all'anno.

4. Salario dell'osservatore

Il salario dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del Capo Verde.

5. Condizioni di imbarco

Le condizioni di imbarco dell'osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo agente e dal Capo Verde.

All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il suo alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.

Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.

L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. L'osservatore ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.

6. Obblighi dell'osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:

- a) prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
- b) rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
- c) rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

7. Imbarco e sbarco dell'osservatore

L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore.

L'armatore o il suo agente comunica al Capo Verde, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.

Se l'osservatore non si presenta nelle dodici ore che seguono la data e l'ora previste per l'imbarco, l'armatore è automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo. L'armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l'osservatore non è sbarcato in un porto del Capo Verde, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nel Capo Verde nel più breve termine.

8. Compiti dell'osservatore

L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:

- a) osserva l'attività di pesca della nave;
- b) verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
- c) procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di un programma scientifico;
- d) prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- e) verifica i dati sulle catture effettuate nella zona del Capo Verde riportati nel giornale di bordo;
- f) verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;
- g) comunica le proprie osservazioni via radio, fax o posta elettronica almeno una volta alla settimana per le navi operanti nella zona del Capo Verde, compreso il quantitativo delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Rapporto dell'osservatore

Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante della nave, il quale ha il diritto di introdurre le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.

L'osservatore fa pervenire il suo rapporto al Capo Verde, che ne trasmette copia all'Unione europea entro otto giorni a decorrere dallo sbarco dell'osservatore.

CAPO XI

RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

1. L'operatore garantisce che le proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell'equipaggio.
2. L'operatore contrae per le proprie navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di assicurazione riconosciuta a livello internazionale.
3. Qualora una nave dell'Unione europea sia coinvolta, nelle acque del Capo Verde, in un sinistro o in un incidente marittimo che provochi inquinamento o danni di qualsiasi genere all'ambiente, la nave e l'operatore ne informano senza indugio le autorità capoverdiane. Se i danni constatati sono imputabili a una sua nave, l'operatore ne assume la responsabilità nell'ambito delle vigenti disposizioni e procedure nazionali e internazionali applicabili.

APPENDICI DELL'ALLEGATO

Appendice 1 – ZEE del Capo Verde

Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione

Appendice 3 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 4 – Giornale di pesca

Appendice 5 – Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

Appendice 6 – Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

Appendice 1 – ZEE del Capo Verde

La ZEE del Capo Verde si estende fino a 200 miglia nautiche a partire dalle seguenti linee di base:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest	Isola
A.	14°48'43.17"	24°43'48.85"	I. Brava
C-P1 a Rainha	14°49'59.10"	24°45'33.11"	-
C-P1 a Faja	14°51'52.19"	24°45'09.19"	-
D-P1 Vermelharia	16°29'10.25"	24°19'55.87"	S. Nicolau
E.	16°36'37.32"	24°36'13.93"	Ilhéu Raso
F-P1 a da Peça	16°54'25.10"	25°18'11.00"	Santo Antão
F.	16°54'40.00"	25°18'32.00"	-
G-P1 a Camarin	16°55'32.98"	25°19'10.76"	-
H-P1 a Preta	17°02'28.66"	25°21'51.67"	-
I-P1 A Mangrade	17°03'21.06"	25°21'54.44"	-
J-P1 a Portinha	17°05'33.10"	25°20'29.91"	-
K-P1 a do Sol	17°12'25.21"	25°05'56.15"	-
L-P1 a Sinagoga	17°10'41.58"	25°01'38.24"	-
M-Pta Espechim	16°40'51.64"	24°20'38.79"	S. Nicolau
N-Pta Norte	16°51'21.13"	22°55'40.74"	Sal
O-Pta Casaca	16°50'01.69"	22°53'50.14"	-
P-Ilhéu Cascalho	16°11'31.04"	22°40'52.44"	Boa Vista
P1-Ilhéu Baluarte	16°09'05.00"	22°39'45.00"	-
Q-Pta Roque	16°05'09.83"	22°40'26.06"	-
R-Pta Flamengas	15°10'03.89"	23°05'47.90"	Maio
S.	15°09'02.21"	23°06'24.98"	Santiago
T.	14°54'10.78"	23°29'36.09"	-
U-D. Maria Pia	14°53'50.00"	23°30'54.50"	I. de Fogo

V-Pta Pesqueiro	14°48'52.32"	24°22'43.30"	I. Brava
X-Pta Nho Martinho	14°48'25.59	24°42'34.92"	-
Y=A	14°48'43.17"	24°43'48.85"	

Conformemente al trattato firmato il 17 febbraio 1993 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica del Senegal, la frontiera marittima con il Senegal è delimitata dai punti seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
A	13° 39' 00"	20° 04' 25"
B	14° 51' 00"	20° 04' 25"
C	14° 55' 00"	20° 00' 00"
D	15° 10' 00"	19° 51' 30"
E	15° 25' 00"	19° 44' 50"
F	15° 40' 00"	19° 38' 30"
G	15° 55' 00"	19° 35' 40"
H	16° 04' 05"	19° 33' 30"

Conformemente al trattato firmato il 19 settembre 2003 tra la Repubblica del Capo Verde e la Repubblica islamica di Mauritania, la frontiera marittima tra i due paesi è delimitata dai punti seguenti:

Punto	Latitudine nord	Longitudine ovest
H	16° 04.0'	019° 33.5'
I	16° 17.0'	019° 32.5'
J	16° 28.5'	019° 32.5'
K	16° 38.0'	019° 33.2'
L	17° 00.0'	019° 32.1'
M	17° 06.0'	019° 36.8'
N	17° 26.8'	019° 37.9'
O	17° 31.9'	019° 38.0'
P	17° 44.1'	019° 38.0'
Q	17° 53.3'	019° 38.0'

R	18° 02.5'	019° 42.1'
S	18° 07.8'	019° 44.2'
T	18° 13.4'	019° 47.0'
U	18° 18.8'	019° 49.0'
V	18° 24.0'	019° 51.5'
X	18° 28.8'	019° 53.8'
Y	18° 34.9'	019° 56.0'
Z	18° 44.2'	020° 00.0'

Appendice 2 – Misure tecniche di conservazione

1. Misure applicabili a tutte le categorie:

Specie vietate

In conformità alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca della manta gigante (*Manta birostris*), dello squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), del pescecane (*Carcharodon carcharias*), dello squalo volpe occhione (*Alopias superciliosus*), dei pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*), dello squalo alalunga (*Carcharhinus longimanus*) e dello squalo seta (*Carcharhinus falciformis*).

In conformità alla legislazione nazionale del Capo Verde, è vietata la pesca dello squalo balena (*Rhincondon typus*).

Divieto di asportazione delle pinne di squalo

È vietato asportare pinne di squalo a bordo dei pescherecci, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pinne di squalo. Fatto salvo quanto precede, per facilitare lo stivaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa, ma non asportate dalla carcassa prima dello sbarco.

Divieto di trasbordo in mare

Il trasbordo in mare è vietato. L'operazione di trasbordo deve avvenire nelle acque di un porto del Capo Verde a tal fine autorizzato.

2. Misure specifiche

SCHEDA 1: TONNIERE CON LENZE E CANNE

(1) Zona di pesca: al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base.

(2) Attrezzo autorizzato: canne.

(3) Specie bersaglio: tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 2: TONNIERE CON RETI A CIRCUZIONE:

(1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche a partire dalla linea di base, tenuto conto del carattere arcipelagico della zona di pesca del Capo Verde.

(2) Attrezzo autorizzato: sciabica.

(3) Specie bersaglio: tonno albacora (*Thunnus albacares*), tonno obeso (*Thunnus obesus*), tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

SCHEDA 3: PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

(1) Zona di pesca: al di là delle 18 miglia nautiche a partire dalla linea di base.

(2) Attrezzo autorizzato: palangaro di superficie.

(3) Specie bersaglio: pesce spada (*Xiphias gladius*), verdesca (*Prionace glauca*), tonno albacora (*Thunnus albacares*), Tonno obeso (*Thunnus obesus*).

Catture accessorie: rispetto delle raccomandazioni dell'ICCAT e della FAO.

3. Aggiornamento

Le due Parti si consultano in sede di commissione mista per aggiornare le misure tecniche di conservazione sulla base di raccomandazioni scientifiche.

Appendice 3 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

ACCORDO DI PESCA CAPO VERDE - UNIONE EUROPEA

I - RICHIEDENTE

1. Nome del richiedente:
2. Nome dell'organizzazione di produttori (OP) o dell'armatore:
3. Indirizzo dell'OP o dell'armatore:
4. Numero di tel.: Fax: Indirizzo e-mail:
5. Nome del comandante: Nazionalità:
Indirizzo e-mail:
6. Nome e indirizzo dell'agente locale:

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

7. Nome della nave:
8. Stato di bandiera: Porto di immatricolazione:
9. Marcatura esterna: MMSI: N. IMO:
10. Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA):/...../.....
Precedente bandiera (se applicabile):
11. Luogo di costruzione: Data (GG/MM/AAAA)/...../.....
12. Indicativo di chiamata: HF: VHF:
13. Numero di telefono satellitare della nave: IRCS:

II - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE

14. Lunghezza fuori tutto della nave (m): Larghezza fuori tutto (m):
Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
15. Tipo di motore: Potenza del motore (in KW):
16. Numero dei membri dell'equipaggio:
17. Sistema di conservazione a bordo:
Ghiaccio Refrigerazione Misto Congelamento

18. Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:
 Numero di stive per il pesce: _____ Capacità totale delle stive (m³): _____
19. VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:
 Costruttore: _____ Modello: _____ Numero di serie: _____
 Versione del programma: _____ Operatore satellitare (MCSP): _____

IV - ATTIVITÀ DI PESCA

20. Attrezzi da pesca autorizzati: cianciuolo palangari canne
21. Luogo di sbarco delle catture: _____
22. Periodo di validità della licenza richiesto dal (GG/MM/AAAA):
 / / al / /

Con la presente il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere e corrette e fornite in buona fede.

Fatto a _____, il / /

Firma del richiedente:

Appendice 4 – Giornale di pesca

	Palangari
	Esche vive
	Ciancioli
	Reti da traino
	Altro

Nome della nave:		Stazza lorda:		PARTENZA della nave:	Mese	Giorno	Anno	Porto		
Stato di bandiera:		Capacità – (TM):								
Numero di immatricolazione:		Comandante:								
Armatore:		Numero di membri dell'equipaggio:		RITORNO della nave:						
Indirizzo:		Data del rapporto:								
				Numero di giorni in mare:	Numero di giorni di pesca:				Numero della bordata:	
					Numero di cale:					

Data		Settore		T° superficiale dell'acqua (°C)	Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati	Catture																				Isco usato na pesca							
						Tonno rosso <i>Thunnus thynnus o maccoyi</i>		Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>		(Tonno obeso) <i>Thunnus obesus</i>		(Tonno bianco) <i>Thunnus atalunga</i>		(Pesce spada) <i>Xiphias gladius</i>		Marlin striato (Marlin bianco) <i>Tetrapturus audax o albidus</i>		(Marlin nero) <i>Makairaindica</i>		(Pesce vela) <i>Istiophorus albicane o platypterus</i>		Tonnetto striato <i>Katsuwonusp elamis</i>		(Catture miste)		Totale giornaliero (solo in kg)		Costardelle	Totani	Esche vive	(Altro)		
Mese	Giorno	Latitudine N/S	Longitudine E/O			Numero	Peso kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg	Numero	kg						
QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG)																																	

Osservazioni

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

2 - Per "giorno" si intende il giorno di cala del palangaro.

4 - L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

3 - Il settore di pesca designa la posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

5 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Appendice 5 – Comunicazione dei messaggi VMS al Capo Verde

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l'inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa-3 del paese
Mittente	FS	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa-3 del paese
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio - Tipo di messaggio "POS"
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della Parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – numero unico della Parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Stato di bandiera	FS	F	Dato relativo allo Stato di bandiera
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema - indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e il codice "SR" indicano l'inizio della trasmissione,

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio di un dato,

un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato,

le coppie di dati sono separate da uno spazio,

il codice "ER" e una doppia barra obliqua (//) alla fine indicano la fine della registrazione.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 6 – Linee direttrici per l'inquadramento e l'attuazione del sistema elettronico di comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca (sistema ERS)

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ogni nave da pesca dell'UE deve essere dotata di un sistema elettronico, di seguito denominato "sistema ERS", in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave, di seguito denominati "dati ERS", quando la nave opera nella zona di pesca del Capo Verde.
2. Le navi dell'UE non dotate di un sistema ERS, o dotate di un sistema ERS non funzionante, non sono autorizzate ad entrare nella zona di pesca del Capo Verde per svolgere attività di pesca.
3. I dati ERS sono trasmessi conformemente alle presenti linee direttrici al centro di controllo della pesca (di seguito: CCP) dello Stato di bandiera, che ne garantisce la trasmissione automatica al CCP del Capo Verde.
4. Lo Stato membro di bandiera e il Capo Verde si accertano che i rispettivi CCP dispongano delle attrezzature informatiche e dei programmi necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato XML disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], nonché di una procedura di salvaguardia in grado di registrare e memorizzare i dati ERS in un formato leggibile tramite computer per un periodo di almeno 3 anni.
5. Eventuali modifiche o aggiornamenti del formato di cui al punto 3 vengono identificati e datati e devono essere operativi dopo un termine di sei mesi dalla loro introduzione.
6. La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come DEH (Data Exchange Highway).
7. Lo Stato di bandiera e il Capo Verde designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto.
 - (a) I corrispondenti ERS sono designati per un periodo minimo di sei mesi.
 - (b) I CCP dello Stato di bandiera e del Capo Verde si comunicano le coordinate (nome, indirizzo, telefono, telex, e-mail) del rispettivo corrispondente ERS.
 - (c) Ogni modifica delle coordinate del corrispondente ERS deve essere comunicata quanto prima.

COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI ERS

8. Il peschereccio dell'Unione europea deve:
 - (a) comunicare quotidianamente i dati ERS per ogni giorno trascorso nella zona di pesca del Capo Verde;

- (b) registrare, per ciascuna cala di sciabica o di palangaro, i quantitativi di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo in quanto specie bersaglio o cattura accessoria e di ciascuna specie rigettata in mare;
 - (c) per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde deve essere indicata anche l'assenza di catture;
 - (d) ciascuna specie deve essere identificata mediante il suo codice FAO alfa-3;
 - (e) i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo e, ove richiesto, in numero di esemplari;
 - (f) registrare nei dati ERS, per le specie identificate nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi che sono trasbordati e/o sbarcati;
 - (g) registrare nei dati ERS, al momento di ciascuna entrata (messaggio COE) e uscita (messaggio COX) dalla zona di pesca del Capo Verde, un messaggio specifico contenente, per ciascuna specie identificata nell'autorizzazione di pesca rilasciata dal Capo Verde, i quantitativi detenuti a bordo al momento di ciascun passaggio;
 - (h) trasmettere quotidianamente i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera, nel formato di cui al precedente punto 3, al massimo entro le 23:59 UTC.
9. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati ERS registrati e trasmessi.
 10. Il CCP dello Stato di bandiera invia automaticamente e immediatamente i dati ERS al CCP del Capo Verde.
 11. Il CCP del Capo Verde conferma la ricezione dei dati ERS con un messaggio di risposta e tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.

GUASTO DEL SISTEMA ERS A BORDO DELLA NAVE E/O MANCATA TRASMISSIONE DI DATI ERS TRA LA NAVE E IL CCP DELLO STATO DI BANDIERA

12. Lo Stato di bandiera informa senza indugio il comandante e/o il proprietario di una nave battente la sua bandiera, o il suo rappresentante, di qualsiasi guasto tecnico del sistema ERS installato a bordo o del mancato funzionamento della trasmissione dei dati ERS tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera.
13. Lo Stato di bandiera informa il Capo Verde in merito al guasto rilevato e alle misure correttive adottate.
14. In caso di avaria del sistema ERS a bordo della nave, il comandante e/o il proprietario garantiscono la riparazione o la sostituzione del sistema ERS entro un termine di 10 giorni. Se entro tale termine di 10 giorni la nave effettua uno scalo, essa potrà riprendere le attività di pesca nella zona di pesca capoverdiana solo quando il suo sistema ERS sarà in perfetto stato di funzionamento, salvo autorizzazione concessa dal Capo Verde.
15. Un peschereccio non può lasciare il porto a seguito di un guasto tecnico del proprio sistema ERS fino a quando:

- (a) il sistema ERS non torni a funzionare in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato di bandiera e dal Capo Verde, oppure
 - (b) abbia ricevuto l'autorizzazione dello Stato di bandiera qualora la nave non riprenda le attività di pesca nella zona di pesca del Capo Verde. In quest'ultimo caso, lo Stato di bandiera informa il Capo Verde della sua decisione prima della partenza della nave.
16. Le navi dell'UE che operano nella zona di pesca del Capo Verde con un sistema ERS difettoso trasmettono quotidianamente, e al massimo entro le 23:59 UTC, tutti i dati ERS al CCP dello Stato di bandiera con ogni altro mezzo di comunicazione elettronico disponibile accessibile al CCP del Capo Verde.
17. I dati ERS che non hanno potuto essere messi a disposizione del Capo Verde tramite il sistema ERS a causa del guasto di cui al punto 12 sono trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP del Capo Verde con un altro mezzo elettronico scelto di comune accordo. Questa trasmissione alternativa è considerata prioritaria, essendo inteso che i termini di trasmissione normalmente applicabili possano non essere rispettati.
18. Se il CCP del Capo Verde non riceve i dati ERS di una nave per 3 giorni consecutivi, il Capo Verde può dare istruzione alla nave di recarsi immediatamente in un porto da esso designato a fini di indagine.

PROBLEMI OPERATIVI DEI CCP - MANCATO RICEVIMENTO DEI DATI ERS DA PARTE DEL CCP DEL CAPO VERDE

19. Quando uno dei CCP non riceve dati ERS, il suo corrispondente ERS ne informa senza indugio il corrispondente ERS dell'altro CCP e, se necessario, collabora alla soluzione del problema.
20. Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP del Capo Verde stabiliscono di comune accordo i mezzi di comunicazione elettronica alternativi che dovranno essere utilizzati per la trasmissione dei dati ERS in caso di problemi operativi dei CCP e si informano senza indugio di qualunque modifica.
21. Quando il CCP del Capo Verde segnala il mancato ricevimento di dati ERS, il CCP dello Stato di bandiera identifica le cause del problema e adotta le misure adeguate ai fini della sua risoluzione. Il CCP dello Stato di bandiera informa il CCP del Capo Verde e l'UE in merito ai risultati e alle misure adottate entro un termine di 24 ore dal momento in cui il problema è stato rilevato.
22. Se la soluzione del problema richiede più di 24 ore, il CCP dello Stato di bandiera trasmette senza indugio i dati ERS mancanti al CCP del Capo Verde ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.
23. Il Capo Verde informa i propri servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS da parte del CCP del Capo Verde in seguito a un problema operativo di uno dei CCP.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I CCP

24. Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati ERS devono essere notificati all'altro CCP con almeno 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell'intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all'altro CCP non appena possibile.
25. Nel corso dell'intervento di manutenzione, la disponibilità dei dati ERS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni ad essere operativo. I dati ERS di cui trattasi vengono messi a disposizione subito dopo la fine dell'intervento di manutenzione.
26. Se l'intervento di manutenzione richiede più di 24 ore, i dati ERS sono trasmessi all'altro CCP ricorrendo a uno dei mezzi elettronici alternativi di cui al punto 17.
27. Il Capo Verde informa i suoi servizi di controllo competenti (MCS) affinché le navi dell'Unione europea non siano considerate in infrazione a causa della mancata trasmissione dei dati ERS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

INVIO DEI DATI ERS AL CAPO VERDE

28. Per la trasmissione dei dati ERS dallo Stato di bandiera al Capo Verde saranno utilizzati mezzi elettronici di comunicazione gestiti dai servizi della Commissione europea a nome dell'Unione europea, identificati come "DEH" (Data Highway Exchange), di cui al precedente punto 6.
29. Ai fini della gestione delle attività di pesca della flotta dell'Unione europea, tali dati saranno memorizzati e potranno essere consultati dal personale autorizzato dei servizi della Commissione europea a nome dell'Unione europea.